

REGOLAMENTO ISTITUTIVO**Art.1 Istituzione del Sistema di qualificazione dei Cataloghi formativi**

1.1 Il presente Regolamento disciplina il procedimento di qualificazione e di aggiornamento dei Cataloghi formativi di cui sono titolari gli operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti da Fondimpresa (di seguito anche semplicemente "Fondo").

1.2. La partecipazione dei lavoratori delle aziende aderenti alle azioni formative presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo potrà essere finanziata con contributi aggiuntivi alle disponibilità del Conto Formazione, alle condizioni e con le modalità previste nei relativi Avvisi. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i piani con *voucher* finanziati esclusivamente con le risorse del Conto Formazione aziendale e i piani finanziati con Avvisi del Conto di Sistema.

Art 2 Durata del Sistema di qualificazione dei Cataloghi formativi

2.1. Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento avrà validità fino al **31 dicembre 2019**.

2.2 Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il Regolamento e il Sistema di Qualificazione nonché di deliberarne la cessazione degli effetti dandone adeguata pubblicità.

Art.3 Effetti e validità della qualificazione dei Cataloghi formativi

3.1 Nell'ambito degli Avvisi di cui al punto 1.2, le aziende aderenti che presentano piani aziendali che prevedono l'utilizzo esclusivo di *voucher formativi* possono beneficiare del contributo aggiuntivo del Fondo solo in caso di partecipazione dei propri lavoratori ad azioni formative previste nei Cataloghi formativi qualificati ai sensi del Regolamento.

3.2 Agli operatori titolari di Cataloghi qualificati che siano aderenti a Fondimpresa è consentito, nell'ambito degli Avvisi di cui all'art. 1.2, di assumere la titolarità di piani interaziendali che prevedono l'erogazione ai lavoratori di imprese iscritte al Fondo, aggregate al piano e beneficiarie del contributo aggiuntivo di Fondimpresa, di azioni formative presenti nel Catalogo qualificato.

3.3 La qualificazione del Catalogo formativo non produce effetti al di fuori di quanto previsto nei precedenti articoli 3.1 e 3.2, e il suo conseguimento non può pertanto essere utilizzato o pubblicizzato in altri ambiti o per scopi diversi. L'utilizzo improprio della qualificazione costituisce una delle cause di sospensione disciplinate dall'articolo 11.

3.4 Il Catalogo qualificato resta valido fino alla scadenza di cui all'art. 2.1, ovvero fino alla cessazione anticipata del Sistema medesimo ai sensi dell'art 2.2. La qualificazione viene a cessare nel caso in cui il soggetto che ha la titolarità del Catalogo abbia perso uno o più requisiti richiesti dall'art. 5.1.

Art. 4 Soggetti ammessi

4.1 Sono ammessi alla procedura per la qualificazione dei Cataloghi formativi i seguenti soggetti, privati o pubblici, anche non aderenti a Fondimpresa:

- a) gli operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti nel successivo art. 5;
- b) gli operatori iscritti nell' "Elenco dei Soggetti Proponenti" istituito ai sensi del Regolamento di Fondimpresa per la Qualificazione dei Soggetti Proponenti nell'ambito degli Avvisi del Conto di Sistema, senza che siano intervenuti provvedimenti di sospensione o annullamento, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 5.1, lettera d).

4.2 Sono esclusi gli operatori che nel triennio precedente alla data della domanda abbiano avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa nell'ambito di

piani finanziati dal Fondo (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo), nonché gli operatori che siano incorsi nell'annullamento di cui all'art. 11.6 senza che sia trascorso il biennio di cui all'art. 11.8.

Art.5 Requisiti per richiedere la Qualificazione del Catalogo

5.1 Gli operatori di cui all'art. 4.1 lettera a) che richiedono la qualificazione del proprio Catalogo formativo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna condizione di esclusione rispetto ai requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti pubblici (lettere a), b), c), d), e), g), i), l), m), e m-ter) dell'art. 38 del d.Lgs. 163/2006) con riferimento a tutti i soggetti ivi previsti, nonché l'insussistenza di procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione volontaria, salva la verifica eventualmente disposta dal Fondo in sede di controllo a campione;
- b) possedere sedi per la realizzazione di corsi di formazione conformi alla normativa di cui alla D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., alla normativa in materia di igiene e sicurezza ed alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili;
- c) aver fatturato o rendicontato nei 36 mesi precedenti al mese in cui presentano la domanda di qualificazione del Catalogo formativo un importo superiore a euro 100.000,00 (centomila), IVA esclusa, per attività formative a catalogo, *rivolte a personale dipendente di aziende*, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e dei corsi aventi carattere meramente informativo o promozionale;
- d) disporre di un Catalogo formativo, allegato alla domanda di qualificazione, comprendente esclusivamente tematiche in relazione alle quali l'operatore ha già erogato, prima della presentazione della domanda di qualificazione, corsi rivolti a personale dipendente di aziende, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e dei corsi aventi carattere meramente informativo o promozionale.
Per gli operatori di cui all'art. 4.1 lett. a) i predetti corsi devono riguardare esclusivamente le tematiche che concorrono al raggiungimento della soglia minima di rendicontato o fatturato di cui alla precedente lettera c), secondo il prospetto di dettaglio riportato nel modello allegato 1.

5.2 Gli operatori di cui all'art. 4.1 lettera b) che richiedono la qualificazione del Catalogo formativo devono dichiarare esclusivamente il possesso dei requisiti previsti nella lettera d) del precedente comma 5.1.

Art.6 Documenti per la qualificazione del Catalogo formativo

6.1 Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1 è attestato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modello allegato 1, sezione A per gli operatori di cui all'art. 4.1 lett. a) e sezione B per gli operatori di cui all'art. 4.1 lett. b), corredata di fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante. La dichiarazione deve essere corredata dal Catalogo formativo e dal prospetto di Sintesi del Catalogo per tematica, predisposto secondo il modello **allegato 2**.

6.2 Per ciascun corso presente nel Catalogo formativo di cui al precedente art. 6.1, come riepilogato nel prospetto di Sintesi allegato 2, devono essere obbligatoriamente previste:

- 1. una quota di iscrizione per partecipante corrispondente alle tariffe effettivamente applicate dall'operatore a tutte le edizioni e a tutti i soggetti che vi partecipano, compresi quelli che non beneficiano di alcun finanziamento da parte del Fondo;
- 2. una verifica finale di apprendimento in tutti i corsi compresi nel Catalogo, il cui esito verrà indicato nell'attestazione finale rilasciata a ciascun partecipante.

Art.7 Domanda di qualificazione del Catalogo formativo

7.1 Gli operatori interessati alla qualificazione del proprio Catalogo formativo devono presentare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità indicate nell'art. 6.1.

7.2 La presentazione della domanda di qualificazione del Catalogo formativo comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e comporta l'autorizzazione di Fondimpresa al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12.

7.3 La domanda di qualificazione del catalogo, corredata della dichiarazione e degli allegati sopra prescritti, deve essere inviata via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it.

7.4 Le domande di qualificazione devono pervenire a Fondimpresa **entro e non oltre il 15 aprile e il 15 ottobre** di ciascun anno di validità del presente Sistema.

7.5 Entro i termini di cui all'art. 7.4 devono essere inviate, all'indirizzo di cui all'art. 7.3, le domande di aggiornamento o modificazione del Catalogo formativo qualificato, a cui vanno allegate la Sintesi del Catalogo per tematica, predisposta secondo il modello **allegato 2**, e il Catalogo formativo, con chiara evidenza degli aggiornamenti apportati.

Art.8 Esito della domanda di qualificazione del Catalogo formativo

8.1 La determinazione di qualificazione del Catalogo Formativo è assunta con provvedimento del Direttore Generale del Fondo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata. Tale esame viene condotto dagli uffici del Fondo entro *30 (trenta)* giorni da ciascuna delle singole scadenze sopra indicate, nell'ordine di arrivo delle domande.

8.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini indicati al comma 1 del presente articolo, vengono esaminate dal Fondo esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

8.3 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente il Fondo, anche in ordine a livello, modalità di verifica dell'apprendimento, numero dei partecipanti per edizione e prezzi dei corsi, procede a richiedere le necessarie integrazioni. Qualora le integrazioni non vengano prodotte in forma completa entro il termine assegnato il procedimento di qualificazione è sospeso – previo avviso agli interessati – sino alla scadenza del termine successivo di cui all'art. 7.4.

8.4 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro la scadenza del termine successivo farà decadere la domanda di qualificazione.

8.5 La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche alle domande di aggiornamento o modificazione del Catalogo formativo.

Art.9 Pubblicazione dell'Elenco dei Cataloghi formativi qualificati

9.1 Valutate le domande presentate dai soggetti richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 8, il Fondo provvede alla pubblicazione dell'Elenco dei Cataloghi formativi qualificati sul proprio sito web www.fondimpresa.it, con il *link* ai predetti Cataloghi.

9.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 7.4 il Fondo provvede, ad esito della valutazione, ad aggiornare l'Elenco di cui al comma precedente.

Art.10**Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione**

10.1 I soggetti titolari dei Cataloghi qualificati e di quelli in corso di qualificazione devono, entro il termine di presentazione della domanda di qualificazione di cui all'art. 7.4 successivo alla data della

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI

variazione, comunicare a Fondimpresa tutte le variazioni dei requisiti di cui all'art. 5.1, lett. a) e b) intervenute successivamente alla data della domanda. Il Fondo procederà tempestivamente a valutare gli effetti delle predette variazioni sopravvenute in ordine alla qualificazione. Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato.

10.2 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui all'articolo 11, nel caso di Cataloghi già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso dei Cataloghi non ancora qualificati. Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento eventualmente concesso su Avvisi successivi alla data della variazione, nel caso in cui accerti che con la variazione siano venuti meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

10.3 Fondimpresa si riserva di effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione.

Art. 11 Sospensione e annullamento della qualificazione

11.1 Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione del Catalogo dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta quando sia accertato che il soggetto titolare del Catalogo qualificato:

- abbia utilizzato o pubblicizzato il conseguimento della qualificazione di cui al presente Regolamento in ambiti ovvero per scopi diversi da quelli risultanti dal Regolamento medesimo;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti all'art. 5.1, lett. a) e b);
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo);
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'art. 10.1;
- non fornisca tutta la documentazione richiesta da Fondimpresa a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione.

11.2 Il provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione del Catalogo determina, per l'intera sua durata, l'esclusione degli effetti e della validità di cui all'art. 3.

11.3 La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto titolare del Catalogo qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione. La sospensione è altresì tempestivamente annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 9.

11.4 Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a Fondimpresa la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.

11.5 Il Fondo comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione del Catalogo decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza.

11.6 Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. L'annullamento viene disposto quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la dichiarazione;
- sia incorso per due volte nella sospensione della qualificazione;
- abbia perso uno o più requisiti essenziali per la qualificazione.

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI

11.7 L'annullamento della qualificazione del Catalogo viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e annotato sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 9.

11.8 Il soggetto, trascorsi 2 (due) anni dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione del catalogo, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel regolamento di qualificazione di Fondimpresa vigente al momento della richiesta.

Art. 12 Trattamento dei dati

12.1 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento è condotta nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. A tal fine, Fondimpresa comunica che i dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 13 Pubblicità

13.1 L'esistenza del presente Sistema è resa nota mediante appositi avvisi pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul sito di Fondimpresa, www.fondimpresa.it nella sezione Avvisi del Conto Formazione.

13.2 Negli avvisi integrali sono indicate le finalità del Sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.